



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

INDICE

- Art. 1 OGGETTO, FABBISOGNI, REQUISITI CONFORMITA' E AMBIENTALI**
- Art. 2 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI**
- Art. 3 PREZZI E REVISIONE PREZZI**
- Art. 4 GARANZIA DEFINITIVA**
- Art. 5 PERIODO DI PROVA**
- Art. 6 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**
- Art. 7 CONTROLLI**
- Art. 8 PENALITA'**
- Art. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- Art.10 RECESSO UNILATERALE**
- Art.11 FATTURAZIONE – MODALITA' DI PAGAMENTO**
- Art.12 DISPOSIZIONI FINALI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Art. 1 – OGGETTO, FABBISOGNI, REQUISITI CONFORMITA' E AMBIENTALI

Oggetto della procedura è la fornitura, in unico lotto, di prodotti cartacei di convivenza quali prodotti cartari monouso sia igienico/sanitario che di convivenza in genere per l'Azienda Ulss n.1 Dolomiti.

I prodotti dovranno essere conformi, ove di pertinenza, ai **Criteri Ambientali Minimi** previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 51 del 29 gennaio 2021 "Affidamento del servizio di pulizie e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti", al successivo Decreto Correttivo 24 settembre 2021 e s.m.i.

Tutti i prodotti dovranno rispondere alle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta ed a tutte quelle di carattere cogente che venissero emanate nel corso della durata contrattuale.

Non è ammessa offerta parziale, i fornitori dovranno pertanto presentare offerta per tutti i prodotti che compongono il lotto.

La tipologia e le specifiche tecniche sono indicati nell'allegato 2 "Prospetto Offerta"

Le quantità riportate nel prospetto offerta sono state determinate sulla base dello storico e sono da ritenersi quale fabbisogno annuale indicativo, ai soli fini della valutazione delle offerte; in quanto subordinate a fattori di variabilità e ad altre cause e circostanze legate alla loro particolare natura ed utilizzo, non sono vincolanti ai fini contrattuali.

Qualsiasi onere connesso con le spedizioni (esempio spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto, etc.) e necessario per la consegna a terra eventualmente con sponda idraulica, nonché contributi/imposte di legge, ad eccezione dell'IVA, deve essere compreso nei prezzi unitari offerti e rimane a carico dell'aggiudicatario.

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'affidatario dovrà eseguire la fornitura rispettando tutte le disposizioni indicate nel presente capitolato tecnico prestazione.

L'Azienda ULSS si approvvigionerà in relazione alle effettive esigenze che si verificheranno nel corso della fornitura; i quantitativi complessivi annuali potranno essere maggiori o minori di quelli indicati senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Gli ordinativi verranno emessi periodicamente, sulla base delle effettive necessità, senza che il Fornitore possa subordinare l'evasione dell'ordine a quantitativi minimi, se non nei limiti del confezionamento. I beni devono possedere le stesse caratteristiche di tipologia e qualità richieste dalla documentazione di gara.

Nel corso del periodo di vigenza del contratto, l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà eseguire la fornitura rispettando puntualmente tutte le disposizioni previste nel presente capitolato, in particolare per quanto riguarda contenuto, caratteristiche e modalità di esecuzione, nonché tipologie e qualità dei prodotti forniti. Eventuali variazioni di prodotto dovranno essere preventivamente concordate con l'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, U.O.C. Provveditorato.

Requisiti di conformità e caratteristiche tecniche ed ambientali

Tutti i prodotti offerti devono rispettare i seguenti requisiti di conformità:

- essere conformi alle norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti all'atto dell'offerta ed a tutte quelle che venissero emanate nel corso della durata del contratto;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento al D.Lgs. n.206/2005 recante disposizioni relative alla sicurezza generale dei prodotti, ed all'eventuale possesso del marchio CE, se obbligatorio;

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

- essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un sicuro funzionamento, oltre che essere realizzati con l'uso di materie non nocive;
- essere conformi, ove di pertinenza, ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 51 del 29 gennaio 2021 "Affidamento del servizio di pulizie e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per prodotti detergenti", al successivo Decreto Correttivo 24 settembre 2021 e s.m.i.

In particolare i "prodotti in tessuto carta per l'igiene personale" devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC® Recycled, Riciclato PEFC®, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+.

Tutti i prodotti devono rispondere alle caratteristiche tecniche e qualitative minime riportate negli atti di gara. La mancanza dei predetti requisiti riscontrata prima della stipula del Contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del Contratto stesso.

Qualora, nel corso della validità del Contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, le eventuali rimanenze non conformi consegnate e giacenti nei magazzini dell'Azienda.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro possibile impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosi garante, è tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento, la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

L'Amministrazione contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione ed altri vizi palesi o occulti.

Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI

Il contratto avrà la validità di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione.

L'esecuzione del contratto potrà avere inizio anche prima della stipula, in presenza dei presupposti previsti dall'art.17, commi 8 e 9 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di economie dovute a ribassi d'asta o a minor consumi, questa Ulss si riserva la facoltà di prolungare la scadenza del contratto, ai sensi dell'art.120 comma 10 del D.Lgs.36/2023, fino all'utilizzo della disponibilità di importo complessivo del CIG, pari ad € 215.000,00.

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni, qualora dovessero subentrare nuove modalità organizzative presso l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti o qualora venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area Vasta per l'affidamento della fornitura oggetto di gara.

L'importo complessivo previsto a base d'asta potrà subire contrazioni al verificarsi di circostanze non previste alla data di stipulazione del contratto, oppure dovute a ragioni oggettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenute modifiche nell'assetto organizzativo delle Stazione Appaltante che implicino il venir meno di alcuni fabbisogni inizialmente preventivati.

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Art. 3 – PREZZI E REVISIONE PREZZI

I prezzi pattuiti, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi successivi, rimarranno fissi ed invariabili per il primo anno e s'intenderanno comprensivi di ogni costo relativo alla fornitura, ad esclusione dell'I.V.A.

I corrispettivi spettanti al Fornitore potranno essere oggetto di revisione in aumento o in diminuzione conformemente a quanto previsto dagli artt. 60 e 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, su richiesta del Fornitore o su iniziativa di questa Ulss, in base all'Indice ISTAT dei "Prezzi alla produzione dell'industria", nello specifico, in quanto prodotti cartari e accessori, verrà considerato il Codice ATECO: "17.22.00: Fabbricazione di prodotti igienico-sanitari e per uso domestico in carta e ovatta di cellulosa" («Indice di Riferimento»).

Ai fini della revisione si considererà la variazione percentuale dell'Indice di Riferimento nel periodo intercorrente dalla data della stipula alla data della richiesta di revisione.

La revisione dei prezzi è riconosciuta qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) di cui al comma 1 risulti - in valore assoluto - superiore al 5% («Soglia di Riferimento») e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Questa Ulss provvederà all'aggiornamento dei prezzi secondo le rilevazioni effettuate – in caso di aumento degli stessi, previa istanza del Fornitore – limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione.

Limitatamente all'adeguamento dei corrispettivi del contratto di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare, questa Ulss avrà diritto di recedere dal contratto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

Art. 4 - GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36 al fornitore aggiudicatario sarà richiesta la costituzione di una garanzia definitiva di importo pari al 5% dell'importo contrattuale, sul quale non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c. 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 c.2. La garanzia definitiva dovrà avere validità fino a 60 giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 53, comma 4 e 117 del D.lgs. 36/2023 il RUP, in presenza delle condizioni previste, potrà valutare di non richiedere la costituzione della garanzia definitiva, a fronte di un miglioramento economico dell'offerta presentata.

Art. 5 – PERIODO DI PROVA

L'Amministrazione si riserva di considerare i primi tre mesi, decorrenti dalla data di aggiudicazione, come periodo di prova ai fini della verifica della idoneità dei prodotti aggiudicati ed il rispetto dei tempi di fornitura.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui il referente dell'Ulss 1 Dolomiti riscontri delle anomalie (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: panno per pulizia apparecchiature/cappe non deve rilasciare residui sulle superfici e non deve sfaldarsi), verrà richiesta la sostituzione del prodotto con altro rispondente alle esigenze Ulss, con mantenimento del medesimo prezzo unitario offerto in gara. Nell'eventualità, l'Ulss 1 Dolomiti può concordare con la Ditta aggiudicataria un ulteriore periodo di prova di massimo un mese entro il quale quest'ultima deve correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui tali anomalie non fossero correggibili o non risultassero corrette nemmeno al termine del periodo concesso, l'AULSS 1 - Dolomiti potrà procedere alla risoluzione del contratto motivata da apposita relazione tecnica senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare alcuna obiezione.



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Nel caso di mancato superamento, la relativa comunicazione verrà data al massimo entro 15 gg decorrenti dalla scadenza del trimestre, superato tale termine senza che sia stata formalizzata la disdetta, il contratto si intenderà automaticamente confermato.

Al Fornitore spetterà solo il corrispettivo per le forniture già effettuate, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

In caso di mancato superamento del periodo di prova l'Azienda ULSS si riserva la facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto, per il restante periodo, all'Operatore Economico che segue nella graduatoria della gara sottoponendo anch'esso al periodo di prova.

Art. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Capitolato Speciale e da tutta la documentazione di gara, nonché nel rispetto dell'offerta di gara. L'Operatore Economico che risulterà aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura richiesta a perfetta regola d'arte e con ogni cura, a garantirla per tutta la durata del contratto nonché ad eseguirla nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati.

Il Fornitore sarà unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell'esecuzione delle prestazioni o per cause a questi inerenti venissero arrecati a persone o a cose, pertanto, conseguentemente dovrà impegnarsi alla pronta riparazione dei danni o al risarcimento degli stessi.

Nel corso dell'esecuzione, il Fornitore dovrà agire con diligenza, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale della fornitura.

Le obbligazioni derivanti dal contratto sono a rischio dell'Aggiudicatario il quale si farà carico anche delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale.

Il Fornitore non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell'ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto, resta pienamente responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per il mancato rispetto dei termini di consegna.

Confezionamento, etichettatura e imballaggio

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante la fase di trasporto. Gli imballi devono essere agevoli da movimentare, immagazzinare, resistenti alla sovrapposizione e consentire un perfetto stato di conservazione dei beni contenuti proteggendoli da esalazioni, calore, luce, umidità e altre eventuali azioni meccaniche anche durante le fasi di trasporto. L'imballaggio di ciascun collo deve garantire l'integrità finale dei prodotti; l'Azienda ULSS 1 potrà rifiutare la consegna in colli non integri.

I confezionamenti primari e secondari devono riportare nell'etichettatura all'esterna, in lingua italiana, ben chiare le informazioni previste dalla normativa vigente, compreso, ove applicabile, il D.Lgs. n.116 del 2020, e quelle necessarie per garantire la corretta identificazione, movimentazione e conservazione dei beni contenuti. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione e l'impiego dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

Per tutti i prodotti deve essere indicato sulla confezione: 1) Marca; 2) Codice del prodotto.

L'imballaggio primario, secondario, e, ove presente, terziario, salvo quanto meglio specificato di seguito, deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano, in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica, ecc.) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Per materiale "riciclabile" si considera la conformità alla norma tecnica UNI EN 13430-2005. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system".

Trasporto

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Gli oneri relativi al trasporto e consegna della fornitura sono interamente a carico del Fornitore che dovrà pertanto essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Il corrispettivo del trasporto deve pertanto intendersi incluso nei prezzi unitari, IVA esclusa, offerti in sede di gara.

Durante il trasporto dovranno essere garantite le condizioni di corretta conservazione dei prodotti previste dalla normativa europea ed italiana in vigore alla data della consegna ed eventuali successivi aggiornamenti. L'imballo e le modalità di consegna devono essere tali da garantire l'integrità di tutti i prodotti forniti.

Consegne

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare i prodotti entro il termine perentorio della data di consegna indicata in ciascun ordine, prevista in 12 (dodici) giorni naturali dal ricevimento dell'ordine.

Qualora l'Azienda ULSS 1 necessiti di una consegna urgente, il termine sopra indicato sarà ridotto a 3 (tre) giorni dal ricevimento dell'ordine.

Eccezione al rispetto dei tempi di consegna potrà avvenire nei periodi compresi tra il 24 dicembre e 6 gennaio, e la seconda e terza settimana di agosto.

La data di consegna comunicata al Fornitore è perentoria ed eventuali ritardi saranno computati a partire da tale data.

Eventuali posticipi nella consegna dei beni dovranno essere concordati con l'Azienda ULSS 1 Dolomiti, come pure le consegne parziali.

Nel caso il quantitativo consegnato fosse inferiore al quantitativo ordinato, il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 5 (cinque) giorni.

Qualora ritenuto opportuno, in caso di ritardata consegna, di consegna non conforme o, per qualunque motivo, giudicata non accettabile, l'Azienda ULSS 1 Dolomiti potrà rivolgersi immediatamente ad altro fornitore, addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale maggior onere sostenuto, fatta salva la possibile applicazione di penalità.

Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate, con oneri a carico del Fornitore.

Gli ordinativi di fornitura potranno avvenire settimanalmente, sulla base dell'elaborazione automatica dei sottoscorta di magazzino, anche per singoli prodotti, quantità limitate ed importi minimi.

Le consegne dovranno essere effettuate presso il Magazzino Economale e negli orari specificati nell'ordinativo di fornitura. Di seguito gli indirizzi dei due Magazzini possibili:

- Feltre – Via Bentivoglio (prevalente)
- Belluno – Viale Europa n.22

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), completo delle seguenti indicazioni obbligatorie:

- numero di riferimento e data dell'ordine di fornitura inviato dall'Azienda ULSS;
- luogo di consegna;
- elenco, codici e quantità dei prodotti consegnati.

Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'ULSS 1 la firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna.

É onere del Fornitore accertare la qualifica del personale addetto alla ricezione del bene. L'Azienda ULSS 1 non risponderà per consegne effettuate a persone non autorizzate.

L'accettazione al momento della consegna non solleva il Fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine a vizi, apparenti od occulti, dei beni forniti e non immediatamente rilevati.

La verifica della conformità, dal punto di vista qualitativo, spetta agli utilizzatori interessati, i quali possono respingere i beni che, a proprio parere, non fossero ritenuti accettabili.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

L'Azienda ULSS 1, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) o persona dallo stesso delegata, potrà effettuare controlli per verificare la conformità dei beni consegnati (quantità, confezionamento, etc.) alle prescrizioni degli atti di gara.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad utilizzare per il trasporto e la consegna dei prodotti dei mezzi di trasporto idonei, per dimensioni di ingombro e attrezzatura per scarico, a raggiungere la sede ospedaliera. Inoltre, al fine di contenere il rischio relativo alla movimentazione delle merci in consegna, quest'ultima dovrà essere effettuata "a terra", per evitare al personale dell'Azienda Sanitaria il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto.

Indisponibilità temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, dovuta ad eventi eccezionali, il fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda ULSS 1, massimo entro il quinto giorno lavorativo dalla ricezione dell'ordine tramite NSO.

In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare il periodo in cui non potranno essere rispettati i termini di consegna e dovrà proporre una fornitura sostitutiva con altro prodotto avente caratteristiche tecniche funzionali e/o prestazionali almeno pari a quelle del prodotto a contratto. La fornitura sostitutiva dovrà essere autorizzata dall'Azienda ULSS 1 e avvenire alle condizioni contrattuali previste dal presente capitolato ed al medesimo prezzo offerto in gara per il prodotto temporaneamente non disponibile.

La temporanea indisponibilità non potrà superare i 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra.

Per tutto il periodo di indisponibilità temporanea, nell'eventualità non sia stata attivata la fornitura sostitutiva, l'Azienda ULSS 1, in caso di necessità comunicata per iscritto, potrà procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore. Resta salva la possibilità di applicare le penali previste per mancata consegna nei termini.

Indisponibilità non temporanea del prodotto

Nel caso di indisponibilità non temporanea di un prodotto per fuori produzione o difficile reperibilità superiore ai 15 giorni lavorativi, il Fornitore è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta all'Azienda ULSS 1 con un preavviso di almeno 20 giorni lavorativi.

Il Fornitore dovrà contestualmente indicare il prodotto, avente analoghe o migliori caratteristiche tecniche funzionali e/o prestazionali, che intende proporre in sostituzione di quello offerto, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche, nonché fornire tutta la documentazione a comprova delle caratteristiche possedute dal prodotto sostitutivo offerto.

L'Azienda ULSS 1, a seguito verifica della documentazione, procederà all'accettazione o meno del nuovo prodotto.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Azienda ULSS 1 avrà la facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando la differenza di prezzo al Fornitore.

Nel caso di indisponibilità per difficile reperibilità, al termine della criticità dovrà essere ripristinata la fornitura affidata.

Resi

I prodotti consegnati dal Fornitore devono corrispondere per quantità, qualità e tipologia a quelli ordinati. La corrispondenza è accertata dall'Azienda ULSS 1 che può provvedervi anche in un momento successivo alla consegna.

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata corrispondenza fra quanto richiesto e consegnato, prodotti viziati, prodotti difettosi, prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato nel presente capitolato tecnico) e/o difformità quantitativa tra l'ordine e quanto consegnato dal Fornitore come risultante dal documento di trasporto (D.D.T.), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra i prodotti richiesti e quelli consegnati, l'Azienda ULSS 1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Dolomiti invierà una contestazione scritta al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare, senza alcun addebito di oneri o spese per l'Azienda ULSS, i prodotti che presentino difformità qualitativa, concordando con l'Azienda stessa le modalità di ritiro e di sostituzione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di ritiro/comunicazione di contestazione, pena l'applicazione delle penali.

Qualora il Fornitore non abbia proceduto al ritiro entro il termine sopra indicato, l'Azienda ULSS 1 ha facoltà di restituire i beni al Fornitore. Tutti i costi sostenuti dall'Azienda ULSS 1 per tale operazione saranno a carico del Fornitore. L'Azienda ULSS 1 non è tenuta a rispondere di eventuali danni subiti dal prodotto in conseguenza della giacenza presso i magazzini e della eventuale riconsegna. In ogni caso è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento dei beni non ritirati.

Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura e dell'ordine a cui fanno riferimento.

Art. 7 - CONTROLLI

Il Fornitore, nell'eseguire la fornitura in oggetto, dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni del presente capitolato, dell'offerta presentata, nonché a quelle di tutte le leggi e regolamenti vigenti.

L'Azienda ULSS si riserva di effettuare controlli a campione, senza obbligo di preavviso, sui prodotti forniti, al fine di verificare il rispetto di quanto statuito dal presente capitolato, dagli altri documenti di gara e dalle norme di legge.

A seguito dell'attività di controllo effettuata, l'Azienda ULSS potrà emettere rapporti di non conformità ai quali il Fornitore dovrà rispondere attraverso la proposizione di immediate azioni risolutive o la proposizione di azioni correttive, da concordare con l'Azienda ULSS nella tempistica che verrà definita, a seconda della gravità della non conformità rilevata.

Art. 8 - PENALITA'

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, l'Azienda ULSS si riserva di applicare le seguenti penali massime:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna contrattualmente definita
Ritardo nel ritiro dei prodotti non conformi e sostituzione degli stessi	0,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ritiro contrattualmente definita
Non conformità dei prodotti oppure inosservanza di obblighi contrattuali	1,5% dell'ammontare netto contrattuale per ogni non conformità/inosservanza rilevata
In caso di comunicazione antimafia di cui all'art. 84 del D. Lgs n. 159/2001 abbi dato esito positivo	fino al 10% dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il maggior danno.
Mancata stipulazione del contratto da parte dell'aggiudicatario	addebito della maggior spesa sostenuta per l'assegnazione della fornitura al concorrente che segue in graduatoria.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale della fornitura, l'Azienda ULSS 1 provvederà ad inviare al Fornitore una contestazione scritta, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminati i disservizi o fatte cessare le violazioni.

Al Fornitore verrà concesso un termine massimo di 5 giorni solari consecutivi per le relative controdeduzioni e motivazioni e comunque dovrà immediatamente ripristinare la regolarità della fornitura. Decorso tale termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate e/o insufficienti, l'Azienda ULSS provvederà ad applicare le penali attraverso l'emissione di una nota di addebito.

Il Fornitore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorsi i quali l'importo della penale verrà incamerato in via principale decurtandolo dalla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante trattenuta sulle successive fatture oppure con decurtazione della cauzione definitiva tramite escussione. Nel caso di incameramento della cauzione definitiva, il Fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'Azienda ULSS ed è fatta salva la possibilità di procedere ad acquisizioni sul libero mercato di quanto necessitato, così da assicurare la continuità di prestazioni essenziali, ponendo a carico della società aggiudicataria le maggiori spese sostenute.

9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 che qui si intende integralmente richiamato.

L'applicazione di penalità (oltre n. 5) che si ripercuota sulla regolarità della fornitura, autorizza l'Azienda ULSS a risolvere per giusta causa il contratto con ogni conseguente danno e spesa a carico dell'aggiudicatario e con incameramento dell'intero deposito cauzionale o comunque di recedere dallo stesso ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora ritardi nell'adempimento determinino l'applicazione di un importo massimo delle penali superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Si rinvia alle condizioni generali di contratto per quanto non espressamente richiamato.

10 - RECESSO UNILATERALE

Questa Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, a norma dell'art 123 del D.Lgs 36/2023, di recedere dal contratto, totalmente o anche parzialmente, mediante invio di apposita nota a mezzo PEC, con preavviso di 60 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e dell'art. 21 sexies della legge 241/90 e s.m.i., con gli effetti dell'art.1373, 2° comma, del codice civile, senza che l'Impresa possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, nei casi di seguito riportati:

- qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento della fornitura oggetto della presente procedura, anche solo parziale, o venissero attivati strumenti per l'acquisizione o la negoziazione telematica messi a disposizione da CONSIP per il servizio di cui trattasi;
- per mutate esigenze anche organizzative della Stazione Appaltante.

11 - FATTURAZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Fornitore, a seguito del ricevimento dell'ordine di fornitura e della sua evasione, dovrà emettere la relativa fattura elettronica intestata all'Azienda ULSS. n. 1 "Dolomiti". La Ditta aggiudicataria dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore. Le fatture elettroniche prodotte dovranno rispettare le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>. Al fine dell'osservanza degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare



CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Procedura negoziata per la fornitura biennale di prodotti cartari di convivenza per l'Ulss n.1 Dolomiti. Periodo: luglio 2026-2028. Sintel ID 219466291

correttamente le fatture, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio, reperibile anche nel sito www.indicepa.gov.it.

Nella fattura, intestata all'Azienda ULSS. n. 1 Dolomiti, dovranno essere indicati:

- il numero e la data dell'ordine inviato dall'Azienda Ulss;
- il numero e la data del DDT di consegna;
- la descrizione, il quantitativo ed il codice del/i bene/i
- CIG;
- Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9;
- Codice Endpoint, reperibile nell'ordine di fornitura.

I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Amministrazione su conti correnti bancari o postali dedicati, previo controllo della regolarità nello svolgimento della fornitura. Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle "condizioni generali di contratto" visionabili e scaricabili all'indirizzo: <http://www.aulss1.veneto.it/bandi-e-gare> ricercando "Avvisi generali ai fornitori" (<https://www.aulss1.veneto.it/bandi-e-gare>).

12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla normativa in materia di appalti vigenti alla data dell'offerta e delle condizioni generali di contratto pubblicate nel sito istituzionale Azienda Ulss 1 Dolomiti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto medesimo, l'Azienda ULSS ed il Fornitore potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Prat. 385/2026

FZ/mz